

Rassegna Stampa

di Lunedì 30 agosto 2021



Centro Studi C.N.I.

Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Testata	Data	Titolo	Pag.
Rubrica Ingegneria				
14	L'Economia (Corriere della Sera)	30/08/2021	<i>CON I TALENTI "STEM" MENO RISCHI E PIU' RICAVI (S.Caselli)</i>	3
Rubrica Edilizia e Appalti Pubblici				
27	Italia Oggi	28/08/2021	<i>SUPERBONUS RAFFORZATO, E' AUT AUT (M.Betti)</i>	4
1	Italia Oggi Sette	30/08/2021	<i>SUPERBONUS, DETRAIBILI GLI ACCONTI PAGATI GIA' A LUGLIO 2020 (B.Pagamici)</i>	5
Rubrica Sicurezza				
17	Italia Oggi Sette	30/08/2021	<i>FURTO DI DATI, A PAGARE E' IL DATORE (A.Ciccio Messina)</i>	7
Rubrica Altre professioni				
1	Il Sole 24 Ore	30/08/2021	<i>NOTAI: -50% DI PRATICANTI IN DIECI ANNI MA PIU' DONNE (M.Carbonaro)</i>	8
Rubrica Fisco				
1	Italia Oggi Sette	30/08/2021	<i>ANNO BIANCO CONTRIBUTIVO ANCHE PER CHI SI CANCELLA DALLA CASSA (D.Cirioli)</i>	10
11	Italia Oggi Sette	30/08/2021	<i>IL BONUS FACCIATE HA PIU' APPEAL (B.Pagamici)</i>	13

Perché ora la finanza punta sull'intelligenza artificiale

Con i talenti «Stem» meno rischi e più ricavi

di **Stefano Caselli**

Nell'era Fintech una delle trasformazioni più importanti che banche e assicurazioni stanno vivendo è la fine di una relazione univoca con le competenze richieste. Se la tradizione è sempre stata quella di ricercare competenze finanziarie, le regole del gioco sono oggi differenti e la diversità dei percorsi formativi è una componente del vantaggio competitivo.

Questo non significa che conoscenze diverse non siano mai esistite, da quelle legali, a quelle di information technology o a quelle attuariali o matematiche per la costruzione di prodotti complessi. Ma queste erano sempre circoscritte ad ambiti ben definiti e meno visibili.

Quanto sta invece avvenendo è l'urgenza marcata di talenti Stem (le discipline Science, Technology, Engineering, Mathematics), con l'obiettivo a tutto campo sia di accrescere i ricavi che di governare

i rischi (finanziari, operativi e cyber) per qualsiasi intermediario finanziario. I motivi di questo cambiamento radicale sono di tre tipi.

Il primo è la consapevolezza che la straordinaria massa di dati che banche e assicurazioni hanno sempre avuto — oggi cresciuta in modo esponenziale — non costituisce come un tempo una variabile amministrativa ma una risorsa da sfruttare con una forza d'urto che porta risultati molteplici: dalla costruzione dei prodotti per i clienti alla lettura e gestione dei loro bisogni in tempo reale e alla valutazione del rischio in tutte le sue forme. L'intelligenza artificiale diviene un elemento essenziale del processo che collega il back-office al front-office, senza più barriere con il mercato.

Il secondo motivo è la smaterializzazione dell'atto di acquisto con la scomparsa della componente fisica delle filiali. Se l'advisory e la fiducia sono elementi essenziali nel mondo digitale, allo stesso modo l'agilità dei processi e la loro sem-

plicità grazie alla tecnologia diventano fattori di scelta per la clientela e di accessibilità a servizi in passato non acquistabili. Ad esempio, è grazie all'intelligenza artificiale che la clientela retail accede a forme di asset allocation un tempo possibili soltanto a clienti ben più grandi.

Il terzo motivo, in prospettiva più radicale, è lo sviluppo della tecnologia blockchain con tutto il suo potenziale di messa in discussione dei processi produttivi — da accentrati a decentralizzati — fino al concetto stesso di moneta, che diviene e-currency, valuta digitale.

La rotta è tracciata, la navigazione non è per tutti, per cui dotarsi di competenze Stem è una necessità. La vera sfida manageriale non è però quella di assistere al tramonto di competenze tradizionali per sostituirle con le nuove, piuttosto quella di integrare mondi diversi per tracciare la fisionomia di una banca o di un'assicurazione, che abbia pochi punti di somiglianza con quelle del passato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

94.000

Matricole

Nei corsi di laurea Stem
(Science, Technology,
Engineering,
Mathematics)
nel 2020-2021 in Italia
contro le 85 mila
del 2016-2017



Due risposte a interpello dell'Agenzia delle entrate sull'accesso alle maxi agevolazioni edilizie

Superbonus rafforzato, è aut aut

Discoverde al 110% solo se si rinuncia al contributo sisma

DI MARIA SOLE BETTI

Niente Superbonus rafforzato se gli interventi di ristrutturazione si eseguono su un edificio colpito da eventi sismici che già beneficia del contributo ricostruzione. Questa la conclusione dell'Agenzia delle entrate nella risposta all'interpello n.563/21, presentato dal proprietario di una villetta situata in un comune colpito dal sisma del 2012 in cui era stato dichiarato lo stato di emergenza. Per l'unità abitativa, la regione Emilia-Romagna aveva già corrisposto al vecchio proprietario il contributo per la ricostruzione (tramite il modello unico digitale per l'edilizia-Mude), al fine di mettere in sicurezza statica l'edificio. Il chiarimento era dunque stato richiesto per verificare la possibilità ulteriore di usufruire dell'aumento del 50% del massimale, come previsto dalla legge di bilancio 2021 per le spese eccedenti il contributo previsto per la ricostruzione. Il c.d. Superbonus rafforzato, istituito dal decreto Rilancio, preve-

de infatti un aumento del cinquanta per cento del limite di spesa ammesso al Superbonus in relazione ad interventi di efficienza energetica o antisismici in caso di lavori di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma nei Comuni. Nello specifico, il comma quater dell'art.119 del dl Rilancio, stabilisce infatti che «nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, gli incentivi di cui al comma 4 spettano per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione». L'Agenzia, tuttavia, ha sottolineato che la previsione, in origine limitata ai comuni del centro Italia colpiti dal sisma 2016/2017 ma poi estesa a tutti i comuni terremotati raggiunti dallo stato di emergenza, non è in quest'ultimo caso cumulabile con gli altri aiuti. Il che significa che per le Entrate lo strumento del superbonus rafforzato, «è alternativo al contributo per la ricostruzione». In

questo caso, dunque, il richiedente non potrà usufruire di una detrazione ampia dal momento che il vecchio proprietario ha già beneficiato, non rinunciando formalmente, del contributo ricostruzione Mude Emilia-Romagna.


Accanto al Superbonus. Sismabonus, Ecobonus e Bonus facciate anche per gli immobili



di un fondo pensione senza scopo di lucro. Così l'Agenzia delle entrate, con risposta all'interpello n.561/2021, ha fornito il suo lasciapassare per la fruizione di alcune agevolazioni edilizie sugli edifici di proprietà di un fondo pensione, classificato

come preesistente. Il fondo, istituito in data antecedente l'entrata in vigore della legge delega n.92/1992 sulle forme di previdenza complementare (in base alla quale è stata sviluppata la normativa di adeguamento dei fondi pensione preesistenti), aveva richiesto un chiarimento alle Entrate circa la possibilità di accedere ad alcune detrazioni e di fruire delle agevolazioni attraverso i meccanismi della cessione del credito di imposta e dello sconto sul corrispettivo previsti dal decreto Rilancio. L'Ade ha sottolineato in prima battuta come l'accesso a Ecobonus, Sismabonus (entrambi dl. 63/2013) e Bonus facciate (l.160/2019) sia previsto per tutti i soggetti contribuenti, titolari di qualsiasi tipologia di reddito, residenti e non residenti nel territorio dello stato, che posseggano o detengano idoneamente immobili oggetto di lavori, compresi quelli per l'attività di impresa o professionale. Dal punto di vista soggettivo, dunque, anche alla luce di quanto precisato in una recente circolare dell'Agen-

zia (n.7/E del giugno 2021), non esistono ostacoli alla fruizione dei bonus edilizi fino a dicembre 2021 da parte del fondo, qualificato peraltro come soggetto Ires (ovvero passibile dell'imposta sui redditi delle società). Tuttavia, per le Entrate, i fondi pensione non possono avvalersi di tali agevolazioni in regime di diminuzione dell'imposta lorda, considerando che «la tassazione del patrimonio immobiliare direttamente detenuto dai fondi pensione preesistenti prevede un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi» (dlgs n.252/2005). Il fondo pensione nel caso in esame dovrà quindi necessariamente utilizzare meccanismi alternativi di detrazione previsti dal decreto Rilancio, come lo sconto in fattura o la cessione del credito, per usufruire di ecobonus, sismabonus e bonus facciate.



© Riproduzione riservata



**IO
IL MIO
110%
QUOTIDIANO**

**Superbonus,
detraibili
gli acconti
pagati già
a luglio 2020**

Pagamici a pag. 18



159329

Lo precisano le Entrate: l'acquisto dell'immobile dev'essere concluso entro giugno 2022

110%, conta la vita della norma

La detraibilità degli acconti può partire dal 1° luglio 2020

Pagina a cura

DI BRUNO PAGAMICI

Si al superbonus anche per gli acconti pagati dal 1° luglio 2020 dagli acquirenti delle unità immobiliari antisismiche a destinazione abitativa, in applicazione del principio di cassa. A condizione che il preliminare di acquisto sia registrato e il rogito sia stipulato entro il 30 giugno 2022. Invece, per gli immobili che alla fine dell'intervento di demolizione e ricostruzione non risulteranno a destinazione abitativa, bisognerà perfezionare l'acquisto entro il 31 dicembre 2021. Lo ha chiarito con la risposta all'interpello n. 556 del 25 agosto 2021 l'Agenzia delle entrate, la quale ha inoltre ribadito (cfr. circ. 24/E/2020, par. 2) che, ai fini dell'applicazione del sismabonus acquisti, la natura del fabbricato (residenziale o non residenziale) prima della demolizione e ricostruzione è irrilevante (mentre il superbonus può trovare applicazione solo con riferimento all'acquisto di unità immobiliari a uso abitativo).

La risposta dell'Agenzia delle entrate ha inoltre precisato che:

- il contributo sotto forma di sconto in fattura non può in ogni caso essere superiore al corrispettivo dovuto, mentre nel caso di sconto «parziale» il credito d'imposta corrispondente alla detrazione spettante nella misura del 110% sarà calcolato in funzione dell'ammontare dello sconto praticato;

- per poter riconoscere nell'ambito di un unico progetto di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione le detrazioni relative all'ecobonus in capo all'impresa e «sismabonus acquisti» in capo agli acquirenti delle unità immobiliari, è necessaria la tenuta di una doppia «contabilità di cantiere» (in tal caso l'impresa di costruzione dovrà essere in grado di identificare le spese riferibili esclusivamente agli interventi di ecobonus).

Detraibilità degli acconti. Affinché gli acquirenti persone fisiche delle unità immobiliari possano beneficiare del superbonus per l'acquisto di case antisismiche è necessario che i requisiti sussistano nel periodo di vigenza della norma (come precedentemente chiarito dalla circolare n. 30/E/2020) e pertanto l'atto di acquisto relativo agli immobili oggetto dei lavori dovrà essere stipulato entro il 30 giugno 2022. Gli acquirenti delle case anti-

Superbonus tra acconti e natura dei fabbricati

Gli acquirenti delle case antisismiche potranno fruire del superbonus anche per gli acconti pagati dal 1° luglio 2020 in quanto l'agevolazione a tale data è vigente, ma a condizione che il preliminare di acquisto sia registrato e che il rogito sia stipulato entro il 30 giugno 2022

Per gli immobili che alla fine dell'intervento di demolizione e ricostruzione non risulteranno a destinazione abitativa, bisognerà perfezionare l'acquisto entro il 31 dicembre 2021.

Al fine del sismabonus acquisti, del sismabonus e del Superbonus è irrilevante la natura del fabbricato (residenziale e non) prima della demolizione e ricostruzione. Ai soli fini del superbonus, al termine degli interventi, l'immobile deve avere natura residenziale ed essere accatastato in una delle categorie agevolabili

Il contributo sotto forma di sconto in fattura non può in ogni caso essere superiore al corrispettivo dovuto. Nel caso di sconto «parziale» il credito d'imposta corrispondente alla detrazione spettante nella misura del 110% sarà calcolato in funzione dell'ammontare dello sconto praticato

smiche potranno fruire del superbonus anche per gli acconti pagati dal 1° luglio 2020 (in quanto l'agevolazione a tale data è vigente), in applicazione del principio di cassa, a condizione tuttavia che il preliminare di acquisto sia registrato e che il rogito sia stipulato entro il medesimo termine del 30 giugno 2022. Quanto appena illustrato è valido per l'acquisto di unità immobiliari a destinazione abitativa. Per gli immobili che alla fine dell'intervento di demolizione e ricostruzione non risulteranno a destinazione abitativa bisognerà, invece, perfezionare l'acquisto entro il 31 dicembre 2021.

La qualificazione dell'edificio. Premesso che il superbonus può trovare applicazione solo con riferimento all'acquisto di unità immobiliari a uso abitativo (cfr. circ. 24/E/2020, par. 2), secondo l'Agenzia delle entrate la tipologia dell'unità immobiliare acquistata, sia essa residenziale o produttiva, è irrilevante per quanto riguarda il sismabonus acquisti. Invece, per quanto riguarda la natura del fabbricato (residenziale o non residenziale) prima della demolizione e ricostruzione, al fine dell'applicazione del sismabonus acquisti, sia per il sismabonus che per il superbonus tale qualificazione risulta irrilevante. In particolare, ai soli fini del superbonus, al termine dei lavori, l'immobile deve avere natura residenziale e conseguentemente essere accatastato in una delle categorie agevolabili.

Contabilità di cantiere.

L'Agenzia delle entrate si è inoltre soffermata sull'eventualità che per il medesimo intervento di demolizione e ricostruzione degli edifici, ma per voci di spesa diverse, l'agevolazione «ecobonus» possa compromettere la successi-



va agevolazione in capo all'acquirente delle unità immobiliari. In particolare, il quesito riguarda la possibilità di riconoscere nell'ambito di un unico progetto di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione le detrazioni relative all'ecobonus in capo all'impresa e «sismabonus acquisti» in capo agli acquirenti delle unità immobiliari. Al riguardo è stato precisato che laddove l'impresa di costruzione possa identificare le spese riferibili esclusivamente agli interventi di ecobonus (ex art. 14, dl 63/2013), e ciò può realizzarsi attraverso la tenuta di una doppia contabilità di cantiere, la predetta detrazione non è incompatibile con il «sismabonus acquisti» all'atto dell'acquisto delle unità immobiliari.

Aumento volumetrico. La detrazione di cui all'art. 16, comma 1-septies del dl 63/2013 (la quale prevede per gli acquirenti la possibilità di fruire della detrazione anche per gli interventi realizzati dall'impresa di co-

struzione mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurre il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente), si applica anche nell'ipotesi in cui la demolizione e ricostruzione dell'edificio abbia determinato un aumento volumetrico rispetto a quello preesistente (purché nel rispetto delle disposizioni normative urbanistiche in vigore) come previsto dal «Piano casa».

Le tipologie di immobili per le quali è prevista tale agevolazione fiscale sono sia gli immobili residenziali sia quelli non residenziali. I beneficiari dell'agevolazione sono gli acquirenti delle nuove unità immobiliari, alienate dalle stesse imprese di costruzione entro il termine di 18 mesi dalla data di conclusione dei lavori, e la detrazione è calcolata sul prezzo di acquisto di ciascuna unità, nella misura del 75% oppure dell'85%, a seconda che l'intervento di demolizione e ricostruzione determini il passaggio ad una a due classi di rischio sismico inferiore, entro un ammontare massimo di spesa pari a 96.000 euro.

Per quanto riguarda il «Piano casa», si tratta di una disposizione transitoria operativa dal 2009, frutto dell'accordo tra stato e regioni per il rilancio dell'attività edilizia, l'ottimizzazione delle prestazioni energetiche, l'eliminazione delle barriere architettoniche, ecc. In origine, l'accordo era per un periodo «eccezionale» di un anno e mezzo, in cui, in deroga agli strumenti vigenti, i privati cittadini avrebbero potuto usufruire di un bonus volumetrico (fino al 20% per ampliamenti e al 50% per demolizione e rico-

struzione) per migliorare gli edifici esistenti.

Quando lo sconto in fattura è diverso dal corrispettivo dovuto. Come già precisato dalla circolare n. 24/E/2020, il contributo sotto forma di sconto non può in ogni caso essere superiore al corrispettivo dovuto, a fronte del quale l'impresa stessa matura un credito d'imposta corrispondente alla detrazione spettante all'acquirente. Ad esempio, se il prezzo di acquisto dell'immobile è pari a euro 200.000, l'acquirente ha diritto ad una detrazione, pari al 110%, calcolata su un ammontare massimo di spesa di 96.000 euro, è cioè di euro 105.600. In tale caso, l'impresa venditrice che riconosce uno sconto pari a 96.000 euro maturerà un credito di imposta pari a euro 105.600. Nel caso in cui, invece, lo sconto sia «parziale», il credito d'imposta corrispondente alla detrazione spettante nella misura del 110%, sarà calcolato in funzione dell'ammontare dello sconto praticato. Nell'esempio, se l'impresa applica uno sconto pari a 90.000 euro maturerà un credito d'imposta pari a 99.000 euro. L'acquirente potrà altresì far valere in dichiarazione una detrazione pari a 6.600 euro (110% di 6.000 euro di spese rimaste a suo carico) o, in alternativa, optare per la cessione del credito corrispondente a tale importo rimasto a carico, ad altri soggetti. In alternativa allo sconto in fattura, infatti, l'acquirente può optare per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante ad istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni, ivi compresi fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi. L'importo della detrazione cedibile sotto forma di credito d'imposta è calcolato tenendo conto anche delle spese sostenute nel periodo d'imposta mediante cessione del medesimo credito ai fornitori (Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 8 agosto 2020, punto 3,4, e ss.mm.). Pertanto, nell'esempio prospettato in cui il prezzo di acquisto dell'immobile è pari a euro 200.000, l'acquirente può optare per la cessione, anche parziale, dell'importo corrispondente alla detrazione di euro 105.600 (calcolata su un ammontare massimo di spesa di 96.000 euro), a favore dell'impresa costruttrice che potrà scomputarlo dal prezzo di acquisto medesimo.

— Riproduzione riservata —

I risvolti negativi dello smartworking: sanzionata l'impresa per violazione della privacy

Furto di dati, a pagare è il datore

A poco rileva che il computer sia personale del dipendente

Pagina a cura

DI ANTONIO CICCIA MESSINA

Imprese sanzionate per violazione della privacy in caso di furto di dati dal computer personale del dipendente utilizzato dallo stesso per lavoro. È quanto deciso dal Tribunale amministrativo provinciale di Varsavia (sentenza del 13 maggio 2021, nel caso II SA/Wa 2129/20, solo ora resa nota), che, confermando un precedente provvedimento del Garante della privacy polacco, ha condannato un'università alla sanzione di circa 11 mila euro per non avere attuato misure adeguate a impedire la divulgazione di dati personali su un laptop di un dipendente. In sintesi, il giudice ha ritenuto responsabile l'università, in quanto rivestita della qualifica di titolare del trattamento, dal momento che essa ha determinato le finalità e mezzi del trattamento dei dati trattati con il computer portatile e il dipendente ha agito per suo conto. Anche questi sono, dunque, rischi dello smartworking, per attuare il quale non è stato e non è infrequente che si chieda al lavoratore di utilizzare propri strumenti e apparecchi.

La vicenda polacca. Il 20 agosto 2020, il Garante della privacy per la Polonia ha irrogato una sanzione amministrativa dell'importo di circa 11 mila eu-

ro all'università di Scienze della Vita di Varsavia, per non aver adottato misure tecniche e organizzative sufficienti a prevenire l'esposizione di oltre 80 mila dati sui su studenti dell'ateneo. Il Garante polacco ha accertato che la violazione dei dati è avvenuta a seguito di un furto del computer portatile di un dipendente universitario, sul quale erano stati salvati i dati personali degli studenti. L'università si è difesa sostenendo la propria estraneità all'accaduto e cioè al trattamento dei dati memorizzati sul dispositivo rubato. Secondo l'università, invece, è stato il dipendente ad agire senza in violazione delle procedure interne.

L'università, a questo proposito, ha evidenziato una conservazione di dati eccedente il termine previsto dall'ateneo: il dipendente, all'insaputa dell'università, ha elaborato i dati degli studenti relativi a un quinquennio, mentre, nel suo regolamento interno, l'università ha specificato che i dati degli studenti dovevano essere trattati per un periodo massimo di tre mesi.

La vicenda è approdata sul tavolo della magistratura, ma il tribunale ha confermato il provvedimento del Garante e ha ritenuto l'università responsabile di violazione del Regolamento Ue sulla protezione dei dati n. 2016/679 (Gdpr).

Il giudice ha, pertanto, smen-

tito la tesi dell'ateneo a riguardo della sua non configurabilità come titolare del trattamento nella causa. L'ateneo, secondo la sentenza, ha, invece, determinato le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali. Inoltre, il suo dipendente ha operato per conto del suo datore di lavoro. A questo riguardo, nella pronuncia, si legge che un dipendente, il cui computer portatile contenente i dati sia rubato, non può essere considerato un autonomo e indipendente decisore degli scopi e delle modalità del loro trattamento.

In sostanza il dipendente ha svolto le attività di trattamento proprio nella sua qualifica di dipendente dell'università, incaricato di svolgere mansioni in relazione a procedimenti relativi alle attività istituzionali (pratiche amministrative concernenti gli studenti).

Nel dettaglio l'università ha violato plurime disposizioni del Gdpr, tra cui l'articolo 5 che prescrive il rispetto dei principi di integrità e riservatezza e, quindi, la sanzione è risultata pienamente giustificata.

Condotte imputabili al datore. Prendendo spunto dalla sentenza, ora, soffermiamoci su alcuni aspetti generalizzabili a qualunque ipotesi di smartworking. Come è stato appurato nella vicenda polacca, il dipendente, anche se opera con strumenti di sua proprietà, non agisce co-

me un soggetto separato e svincolato dal datore di lavoro: le sue azioni sono quindi di competenza del datore di lavoro, che ne è e ne rimane responsabile. Anche con riferimento alle mansioni svolte, utilizzando strumenti di proprietà del lavoratore, il datore di lavoro mantiene il potere di determinare le modalità esecutive, il potere di impartire ordini di servizio, così come mantiene intatto il potere di controllo e di irrogazione di sanzioni disciplinari. La valutazione di questa situazione non necessariamente è modificata dal fatto che l'azione del dipendente esorbiti le istruzioni fornite.

L'operato scorretto del dipendente non necessariamente impedisce di attribuire al datore di lavoro l'imputazione dell'attività svolta dal dipendente. A ciò si aggiunge che per avere un'interruzione significativa del nesso di riconducibilità al datore di lavoro dell'attività irregolare del dipendente, occorre una condotta intenzionalmente dolosa e sviata del dipendente.

Violazioni privacy. Quando capita un episodio come quello descritto, l'impresa commette violazioni della normativa sulla sicurezza privacy.

Il primo articolo violato è, come detto, l'articolo 5 del Gdpr, che pretende l'osservanza dei principi di integrità e riservatezza. In base a questi principi i dati personali devono essere trat-

tati in modo da garantire la loro adeguata sicurezza, compresa la protezione contro il trattamento non autorizzato o illegale, contro perdite accidentali, distruzione o danni, e con adeguate misure tecniche o organizzative.

Oltre a piano sostanziale c'è, poi, un piano formale/documentale. Il datore di lavoro, quando autorizza lo svolgimento della prestazione lavorativa con strumenti di proprietà del dipendente, deve darne conto nel documento di analisi dei rischi, prescritto dall'articolo 32 Gdpr. È il datore di lavoro, nel proprio modello organizzativo privacy, che deve fare un'analisi dei rischi e valutare le minacce cui è esposto il computer personale del dipendente.

Successivamente a questa analisi, l'impresa deve progettare e adottare adeguate misure tecniche e organizzative per proteggere efficacemente i dati trattati. Occorre evitare quel che è accaduto al computer del dipendente dell'università polacca e cioè quella che si chiama la esfiltrazione di dati. Al contrario l'impresa, quale titolare del trattamento, deve sempre avere la situazione sotto controllo, monitorare il processo di trattamento dei dati effettuato dal dipendente e, infine, adoperarsi per verificare la correttezza delle attività svolte dal dipendente.

— Riproduzione riservata —

Occorre gestire e pianificare l'uso dei dispositivi per mettersi in salvo

Imprese obbligate a scrivere una Bia, cioè una Byod Impact Assessment, dove Byod sta per «bring your own device»: si tratta dell'utilizzo per esigenze di servizio di dispositivi appartenenti al lavoratore. Per scongiurare i pericoli della criminalità informatica e anche per stare lontano da sanzioni amministrative per violazioni della privacy, bisogna gestire e pianificare se e come utilizzare i dispositivi dei dipendenti. Nella Bia occorre precisare che spetta al datore di lavoro la decisione se autorizzare l'uso di strumenti diversi da quelli inventariati nel patrimonio aziendale, chiarendo che questo riguarda non solo gli apparecchi, ma anche servizi e applicativi, come un determinato sistema di messaggistica e scambio file. Nella Bia l'impresa valuterà se vi sono possibili interferenze tra l'utilizzo dello strumento per scopi personali e l'utilizzo per la prestazione lavorativa.

Si ritiene inoltre che la Bia debba dettagliare che spetta al datore

Cosa deve contenere la Bia	
Uso promiscuo	Modalità di bilanciamento tra utilizzo personale e utilizzo professionale
Conservazione	Misure sulle modalità di archiviazione sul dispositivo personale dei dati trattati per lavoro
Manutenzione	Modalità di avviso al datore di lavoro e modalità di intervento del supporto tecnico
Spossestamento	Modalità di avviso al datore di lavoro e cautele a salvaguardia dei dati aziendali
Collegamenti	Garanzie nel collegamento alle e dalle reti aziendali
Statuto lavoratori	Attestazione osservanza art. 4 legge 300/1970
Gdpr	Attestazione osservanza reg. Ue 2016/679


di lavoro stabilire le modalità della conservazione, mediante archiviazione sul dispositivo del dipendente, delle informazioni relative all'attività lavorativa. La stessa Bia specificherà le misure tecniche per la conservazione separata delle informazioni trattate per scopi

aziendali rispetto alle altre informazioni memorizzate per scopi personali. Il datore di lavoro deve, poi, elaborare le prescrizioni per vincolare il dipendente a tenere le cautele necessarie a evitare che i dati siano accessibili da terzi, compresi i conviventi, congiunti, cono-

scienti. Al dipendente deve essere vietato di memorizzare dati relativi alla prestazione lavorativa in spazi virtuali diversi da quelli appositamente individuati per la conservazione dei dati relativi alla prestazione lavorativa. Altri aspetti riguardano gli interventi di manutenzione tecnica, prescrivendo al lavoratore di avvisare il datore di lavoro e attenersi alle prescrizioni impartite da quest'ultimo. Nella Bia andranno spiegate le misure di sicurezza da osservare quando il dipendente si spossa definitivamente del dispositivo a lui appartenente.

Nella Bia si darà conto dell'avvenuta osservanza delle disposizioni in materia di trattativa sindacale o, in subordine, autorizzazione amministrativa previste dallo Statuto dei lavoratori. Infine, bisognerà attestare di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti dal Gdpr. E occorre coinvolgere il responsabile della protezione dei dati.

— Riproduzione riservata —



IL BAROMETRO

**Notai: -50%
di praticanti
in dieci anni
ma più donne**

Carbonaro — a pag. 13



I notai in crisi di vocazioni Praticanti dimezzati in 10 anni

La trasformazione. Avanzata delle donne, che nella fascia under 40 rappresentano la metà degli iscritti
Il calo del repertorio medio (da 145mila a 96mila euro tra il 2010 e il 2020) colpisce soprattutto chi inizia

Pagina a cura di

Massimiliano Carbonaro

Non è la tecnologia a mettere in crisi il notariato con la tendenza alla dematerializzazione degli atti e l'ampia informatizzazione del sistema. Il campanello d'allarme per il futuro di questa professione è la perdita di "vocazione" per cui sempre meno giovani ambiscono a diventare notai: il numero di praticanti dal 2010 a oggi si è quasi dimezzato. In più negli ultimi dieci anni c'è stato un calo di oltre il 35% del reddito medio.

Dove va, allora, la professione del notaio? Per Valentina Rubertelli, prima donna a guidare il Consiglio nazionale del Notariato, «digitalizzazione, età media più giovane e sempre più donne sono i macro elementi di novità». Elementi che si inseriscono in un quadro complesso dove non mancano gli aspetti di preoccupazione.

I redditi

La Cassa nazionale del Notariato tiene conto delle registrazioni sul repertorio notarile nel quale sono indicati tutti gli atti stipulati da un notaio e quindi fornisce la fotografia dell'attività anche economica del notaio e ne mostra il suo andamento.

Dal 2010 al 2020 il repertorio medio è sceso da oltre 145mila euro a 94mila.

Calo che accomuna le regioni "più ricche" con un meno 20,16% e quelle "più povere" dove è andata ancora peggio con un 38,4% in meno.

Certo i notai restano in cima alla classifica delle professioni più redditizie (secondo le pagelle fiscali Isa 2020), ma non mancano le richieste di aiuto: come i circa 400 professionisti che si sono messi in fila per il bonus Covid da 600 euro, previsto per chi aveva dichiarato redditi fino a 50mila euro.

«Il reddito dei notai è un mito - commenta Giovanni Liotta presidente di Federnotai, la federazione delle associazioni sindacali regionali dei notai italiani - . Il notaio ha dei guadagni che sono in alcuni casi alti, ma moltissimi hanno redditi normali o persino bassi. Si guadagna dove si verificano molte transazioni e sono tutte entrate ben verificate e verificabili dal repertorio notarile».

Il nuovo identikit

La professione si è svecchiata molto e ha visto l'ingresso di una forte compagine femminile. Sui 5.100 notai attivi in Italia, il 37,2% è donna, il doppio dal 2010. Peraltro tra gli under 40, quasi la metà è donna. In generale si tratta di una fascia di età in grande crescita, anche in base alle recenti immissioni.

Ma è proprio questa la fascia di età che sta più soffrendo economicamente: nell'ultimo decennio per i più gio-

vani c'è stato un sostanziale dimezzamento dei valori (da 108mila a 55mila euro medi circa), proprio mentre cresceva la loro rappresentanza.

«Se rallenta o si ferma l'economia anche l'attività del notaio si ferma o rallenta - commenta Francesco Giambattista Nardone, presidente della Cassa di categoria - . Così anche i nostri indicatori relativi all'attività economica sono scesi. La crisi ha riguardato tutti. Certo i giovani hanno avuto maggiori difficoltà».

Il difficile successo economico è certo uno dei motivi alla base del calo delle "vocazioni": nel 2010 i praticanti erano 1.031 e nel 2020 sono stati 588, (-43%). L'accesso è regolato dai concorsi pubblici, dunque dal numero di sedi messe a concorso di volta in volta (400 per il prossimo dicembre). In ogni caso ai concorsi continuano a presentarsi intorno ai 1.800-2.000 aspiranti notai, perché c'è chi, non avendocela fatta al primo tentativo, si rimette in gioco. Anche più volte.

Si diventa notai dopo un percorso molto lungo e impegnativo: «Quindi, prima di dedicare anni a un concorso, di cui comunque andiamo molto fieri per la sua serietà, un giovane ci riflette - aggiunge Rubertelli - soprattutto dopo il calo degli incassi».

Il notaio digitale

In questo scenario si sta inserendo una trasformazione profonda che riguarda la digitalizzazione e la dematerializzazione degli atti.

«Il processo di tecnologizzazione e di digitalizzazione - conclude la presidente Rubertelli - non ci fa paura, perché continueremo a essere garanti per ogni atto. La vera sfida sarà nei prossimi anni la presenza di garanzie di certezza, affidabilità e legalità in un mondo digitalizzato e con i clienti sempre più attivi da remoto».



VALENTINA RUBERTELLI

Per la presidente del Notariato è importante la crescita della presenza femminile



FRANCESCO G. NARDONE

Guida la Cassa di categoria: «La crisi ha colpito in particolare i giovani»



GIOVANNI LIOTTA

Il presidente di Federnotai avverte: «Sul nostro reddito falsi miti»

« RIPRODUZIONE RISERVATA »


159329

La fotografia

▲ SEGNALE POSITIVO ▼ SEGNALE NEGATIVO

L'ANDAMENTO DEI REDDITI*
In media e sul territorio


▼ **Repertorio medio lordo**




▲ **Repertorio medio più alto**



▼ **Repertorio medio più basso**




▼ **Repertorio medio 30-35 anni****



LA FUGA DEI GIOVANI
Il calo degli iscritti praticanti


▼ **Numero praticanti**



L'AVANZATA DELLE DONNE

Iscritte in percentuale

▲ **Notai donna**




(*) Al posto del reddito, la Cassa del notariato percepisce i contributi sulla base del repertorio notarile, nel quale sono annotati tutti gli atti stipulati dai notai; (**) Risente dell'ingresso di 400 notai nel 2019. Fonte: Consiglio e Cassa nazionale notariato



IL BAROMETRO DELLE PROFESSIONI

Quello di oggi è il quinto di una serie di approfondimenti dedicati al «Barometro delle professioni». Il primo, il 19 luglio, riguardava gli ingegneri, il 26 luglio focus sugli avvocati, il 9 agosto sui consulenti del lavoro e il 23 sugli architetti. L'obiettivo è di indagare lo stato di salute e gli scenari futuri di alcune professioni, in un mercato sempre più concorrenziale. Una ricognizione attraverso i numeri-chiave: redditi, iscritti ad Albi e Cassa, specializzazioni. Dopo i notai, protagonisti in questa pagina, la serie di focus si concluderà con i dottori commercialisti.



PROFESSIONISTI

**Anno bianco
contributivo anche
per chi si cancella
dalla Cassa**

Cirioli da pag. 6



Le precisazioni del ministero del lavoro sull'applicazione dell'esonero ai liberi professionisti

Contributi, anno bianco anche per chi si cancella dalla Cassa

Pagine a cura
di DANIELE CIRIOLI

L'«anno bianco contributivo» spetta anche chi chiude lo studio professionale. L'esonero fino a 3.000 euro dei contributi dovuti alla cassa previdenziale, infatti, spetta anche al professionista che, cancellatosi nel corso del 2021, sia comunque tenuto a versare i contributi di competenza dell'anno 2021. A precisarlo, tra l'altro, è il ministero del lavoro nella nota prot. n. 6921/2021.

L'incentivo, previsto dalla legge Bilancio 2021 (n. 178/2020) si rivolge alle «partite Iva», cioè a lavoratori autonomi, imprenditori e professionisti. Chiamato «anno bianco», dà la possibilità (in teoria) di non fare i versamenti contributivi di un anno, cioè il corrente 2021. In pratica, però, l'effettiva consistenza dello «sconto» si saprà solo a giochi chiusi, in base alla numerosità dei professionisti e lavoratori aventi diritto. È previsto un doppio canale per l'accesso all'agevolazione: o all'Inps o alle Casse. Il primo canale ha preso il via ufficiale il 25 agosto con la possibilità di inviare le domande, online, fino al 30 settembre; il secondo canale è gestito dalle singole Casse che già accettano le domande da alcune settimane (tranne Eppi ed Enpac che lo faranno dal 15 settembre ed Epapa dal 30 settembre) fino al 31 ottobre, come indicato in tabella.

I liberi professionisti. Il canale della Casse previdenziali è a disposizione dei professionisti iscritti a qualunque albo e Cassa, con l'aggiunta di medici e infermieri tornati a lavoro per il Covid. Si tratta di una platea di 1.583.010 potenziali beneficiari. Molti di que-

Le finestre temporali per fare domanda

Cassa professionale	Decorrenza	Modalità	Scadenza
Cnpr	4 agosto	Procedura online	
Inarcassa	5 agosto	Procedura online	
Cnpadc	5 agosto	Procedura online	
Cipag (Geometri)	5 agosto	Procedura online	
Enpam (Medici)	5 agosto	Procedura online	
Enpav (Veterinari)	5 agosto	Procedura online	
Cassa Notariato	5 agosto	Pec (esonerocontributi@postacertificata.notariato.it)	31 ottobre
Cassa Forense	5 agosto, ore 14:00	Procedura online	
Enpap (Psicologi)	6 agosto	Procedura online	
Enpaf (Farmacisti)	9 agosto, ore 14:00	Procedura online	
Eppi (Periti industriali)	15 settembre	Procedura online	
Enpac	15 settembre	Procedura online	
Epap (Pluricategoriale)	30 settembre	Procedura online	

sti, evidentemente, resteranno esclusi perché sprovvisti dei requisiti, che sono gli stessi per entrambi i canali (Inps e Casse): riduzione del fatturato nel 2020 rispetto al 2019 di almeno un 33%; reddito nel 2019 fino a 50 mila euro; regolarità contributiva; assenza di contratto di lavoro subordinato e di titolarità di una pensione diretta.

L'ambito soggettivo. Il ministero del lavoro ritiene che l'esonero non possa essere riconosciuto ai soggetti iscritti nel corso dell'anno 2021, in quan-

to per essi non sussiste l'esigenza alla base della misura e, cioè, quella di ristorare le perdite di reddito subite nel corso dell'anno 2020 rispetto all'anno 2019 a causa della pandemia Covid. Per i soggetti che hanno avviato l'attività nel corso dell'anno 2020 è previsto, invece, che non si applichi il requisito del «calo del fatturato» (per cui dev'esserci stata una riduzione del fatturato nel 2020 rispetto al 2019 di almeno un 33%). Ancora, il ministero precisa che l'esonero nemmeno può riguardare i soggetti

già iscritti prima del 2020, che nel 2019 non hanno conseguito né reddito né fatturato, perché non risulta possibile determinare il calo del fatturato. Infine, l'esonero può essere riconosciuto ai soggetti cancellati nel corso dell'anno 2021, ma comunque tenuti a versare i contributi di competenza dell'anno 2021.

Vale il principio di cassa. Relativamente al requisito reddituale (per cui il reddito dell'anno 2019 non deve superare i 50 mila euro), il ministero del lavoro precisa che il tetto massimo di 50 mila euro, qualificato genericamente dalla normativa come «reddito complessivo», è stato precisato meglio dal decreto attuativo (dm 17 maggio 2021) in questi termini: «il reddito complessivo di lavoro o derivante dall'attività che comporta l'iscrizione alla gestione» che, per i professionisti iscritti agli enti, è calcolato «secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi o i compensi percepiti e i costi inerenti all'attività». Pertanto, deve ritenersi «che il reddito a cui fare riferimento sia il reddito professionale come specificato nel decreto attuativo», vale a dire calcolato secondo il principio di cassa.

Professionisti in regime forfetario. Lo stesso «princi-

pio di cassa» il ministero arruola anche ai fini della verifica del requisito reddituale per quanti (lavoratori autonomi e professionisti) versano i contributi in regime forfetario. Il decreto attuativo non dà specificazioni in merito. Nel silenzio delle norme, il ministero ritiene che, per determinare il calo del fatturato, nei casi in cui il professionista sia in regime forfetario si deve fare riferimento al criterio, appunto, che deriva dal «principio di cassa»: differenza tra i ricavi o i compensi percepiti e i costi inerenti all'attività.

Pensione e lavoro dipendente. Il ministero del lavoro precisa che, tra i requisiti, è previsto ancora che l'esonero non possa essere concesso ai professionisti che, per il periodo oggetto di agevolazione, siano titolari di pensione diretta o di rapporto di lavoro subordinato, indipendentemente dalla misura della pensione o dal fatto che il rapporto di lavoro subordinato sia alle dipendenze di un datore di lavoro pubblico o privato. Pertanto, la titolarità di una pensione di reversibilità non fa ostacolo al riconoscimento dell'esonero, al pari delle pensioni per invalidità civile o di altre indennità e prestazioni assistenziali.

Quali contributi si possono scontare. Il ministero ritiene che per i liberi professionisti possano essere oggetto di esonero i soli «contributi soggettivi», aventi natura previdenziale, con esclusione dei «contributi integrativi». Pertanto, possono rientrare anche i contributi c.d. in quota eccedente. Invece, quanto al contributo di maternità, pur in assenza di un'esplicita esclusione, il ministero è del parere che debba concludersi per l'esclusione dall'esonero (cioè dal tenore letterale della normativa). Inoltre, i contributi scontabili sono quelli di «competenza dell'anno 2021»: che cosa significa questo? Secondo il ministero, l'espressione fa riferimento, in generale, «ai contributi previdenziali versati entro l'anno 2021, sia a titolo di contribuzione minima sul medesimo 2021, che di contribuzione a saldo, parametrica ai redditi prodotti nel 2020 e dichiarati nel 2021». Pertanto, tutto quanto si deve «pagare» nell'anno 2021 a titolo di contribuzione rientra nell'agevolazione (cioè è scontabile fino a 3.000 euro o al minore limite che verrà stabilito). Invece, qualora dovessero esserci quote del contributivo relativo al 2021 il cui pagamento è rinviato all'anno 2022, queste non possono rientrare nell'agevolazione (ci rientrano solo le rate versate nell'anno 2021).

Pochi eletti al beneficio

Si è calcolato che, per poter aver diritto al beneficio pieno, i fondi disponibili bastano soltanto per l'11% dei lavoratori iscritti all'Inps e per il 20% dei professionisti iscritti alle casse (si veda *Italia Oggi* del 26 agosto). Per rapporti maggiori (cioè se avranno diritto al beneficio più di un lavoratore su 10 dell'Inps e più di un professionista su 20 delle Casse previdenziali), c'è un'amara sorpresa: il beneficio pieno (3.000 euro) si riduce, spalmandosi fra gli aventi diritto. Ma questo si saprà a giochi chiusi e il di più fruito andrà versato entro 30 giorni. Due esempi: dovesse risultare un 30% di beneficiari all'Inps e un 30% alle casse, il bonus sarà di 1.100 ai primi e 2.100 euro ai secondi; dovesse accedervi l'80% all'Inps e l'80% alle casse il bonus sarà di 410 ai primi e

790 euro ai secondi. L'importo di 3.000 euro non può essere preso a riferimento come «beneficio effettivo», perché vincolato ai fondi pubblici. Sarà il «beneficio effettivo» solo se i beneficiari saranno in numero tale che la spesa rientri nei fondi. Questi sono pari a 1,5 ml per l'Inps (per una platea di 4.537.507 «partite Iva») e a 1 ml per le Casse (per 1.583.010 professionisti). Se la spesa dovesse risultare superiore alle risorse, scatterà il meccanismo per cui il «beneficio effettivo» si riduce fino alla cifra che rende capace la spesa di stare nei fondi. I fondi sono sufficienti a garantire il «beneficio effettivo» di 3.000 euro a 500 mila lavoratori dell'Inps (su una platea di 4.537.507) e 333.333 delle casse (su una platea di 1.583.010).

In famiglia lo sconto si amplia

Esonero contributivo a maglie larghe. Nelle aziende familiari, si applica non solo al titolare ma anche a ciascun familiare iscritto alla gestione previdenziale dell'Inps, se presente nel nucleo aziendale al 1° gennaio 2021. A spiegarlo è l'Inps nella circolare n. 124/2021 (si veda *ItaliaOggi* del 10 agosto). L'istituto precisa che chi abbia già versato i contributi oggetti di sconto, per il relativo importo potrà richiedere l'utilizzo in compensazione oppure il rimborso con apposita domanda da presentare entro il prossimo 31 dicembre.

Il canale Inps. L'incentivo si rivolge alle «partite Iva», cioè a lavoratori autonomi, imprese e professionisti, e prevede un doppio canale di accesso: all'Inps o alle Casse. Il canale Inps ha preso il via il 25 agosto e dà la possibilità di presentare le domande, online, fino al 30 settembre. Gli interessati sono i lavoratori iscritti (4.537.507 potenziali beneficiari):

- alle «gestioni speciali dell'assicurazione generale obbligatoria (Ago)»; gestioni autonome speciali degli artigiani, dei commercianti, dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri;

- alla «gestione separata» che dichiarano redditi di lavoro autonomo (art. 53 del Tuir);
- alla «gestione separata», come professionisti e altri operatori sanitari, già in pensione che, ai sensi della legge n. 3/2018, sono ritornati in servizio per l'emergenza Covid-19.

L'Inps ha precisato che l'esonero spetta a favore dei soggetti che, al 31 dicembre 2020, hanno la posizione aziendale attiva e risultano iscritti alla gestione previdenziale per la quale si chiede l'incentivo. Sono esclusi i soggetti che hanno

Come si presenta la domanda

Il percorso online

- **Lavoratori iscritti alla «Gestione speciale artigiani e commercianti»**
Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti > Esonero contributivo art.1, co 20-22 bis L. 178/2020
- **Lavoratori della «Gestione speciale autonoma coltivatori diretti, coloni e mezzadri»**
Cassetto lavoratori autonomi > comunicazione bidirezionale
- **Professionisti (c.d. «senza cassa») iscritti alla «Gestione separata»**
Cassetto Previdenziale Liberi Professionisti > Domande Telematiche > Esonero contributivo L. 178/2020

L'accesso

Le credenziali di accesso utilizzabili sono le seguenti:

- Pin rilasciato dall'Inps, sia ordinario sia dispositivo (si ricorda che l'Inps non rilascia più nuovi Pin a decorrere dal 1° ottobre 2020)
- Spid di livello 2 o superiore
- Carta di identità elettronica 3.0 (Cie)
- Carta nazionale dei servizi (Cns)

avviato l'attività dal 1° gennaio 2021. L'Inps, inoltre, ha precisato che gli imprenditori agricoli professionali iscritti alla «gestione dei lavoratori autonomi in agricoltura» per l'attività di amministratore in società di capitali sono esclusi dal beneficio, perché il reddito percepito non si configura come reddito d'impresa (prodotto dall'azienda).

Medici e infermieri (in pensione). La sussistenza dei requisiti non è richiesta per il personale sanitario, già in quiescenza, che, ai sensi della legge n. 3/2018 risulta iscritto alla «gestione separata», perché richiamato in servizio per far fronte alla pandemia Covid. Tuttavia, sono esclusi dall'esonero i soggetti il cui contributo è assolto direttamente dal committente (è il caso di contratti di collaborazio-

ne coordinata e continuativa).

Misura dell'esonero. Artigiani e commercianti = l'esonero ha ad oggetto i contributi sul minimale e si applica sulla contribuzione oggetto della tariffazione annuale di competenza per l'anno 2021, con scadenza entro il 31 dicembre 2021, al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previste dalla normativa vigente. Pertanto, sono comprese la I, II e III rata della tariffazione 2021, purché il relativo termine di pagamento abbia scaduto entro il 31 dicembre 2021 e limitatamente agli importi dovuti per l'anno 2021. Non è pertanto oggetto di esonero la contribuzione di competenza 2021 con scadenza di versamento successiva al 31 dicembre 2021. Inoltre, sono esclusi

gli importi, pur compresi nella suddetta tariffazione, di competenza di annualità pregresse. L'esonero spetta al titolare della posizione contributiva e per ciascun lavoratore iscritto alla gestione previdenziale e presente nel nucleo aziendale al 1° gennaio 2021. Limitatamente ai commercianti non obbligati al pagamento del contributo sul reddito minimale, l'esonero ha ad oggetto i contributi dovuti a titolo di acconti 2021 con scadenza entro il 31 dicembre 2021.

Lavoratori agricoli = l'esonero ha ad oggetto la contribuzione annuale tariffata con l'emissione 2021, di competenza dello stesso anno con scadenza dei versamenti entro il 31 dicembre 2021, esclusi i premi e i contributi dovuti all'Inail, al netto di altre age-

volazioni o riduzioni previste dalla normativa vigente. Sono, pertanto, comprese la I, II e III rata della tariffazione 2021, aventi scadenza ordinaria entro il 31 dicembre 2021, limitatamente alla contribuzione di competenza dell'anno 2021. Non è pertanto oggetto di esonero la contribuzione di competenza 2021 relativa alla IV rata con scadenza ordinaria 16 gennaio 2022, in quanto successiva al 31 dicembre 2021. Sono esclusi gli importi, pur compresi nella suddetta tariffazione, ma di competenza di annualità pregresse. L'esonero spetta al titolare della posizione contributiva e per ciascun lavoratore iscritto alla gestione previdenziale e presente nel nucleo aziendale al 1° gennaio 2021.

Gestione separata = per i lavoratori iscritti che dichiarano redditi da lavoro autonomo (art. 53, comma 1, del Tuir), e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, l'esonero ha ad oggetto i contributi complessivi dovuti in acconto per l'anno 2021 e calcolati con aliquota complessiva pari al 25,98% (pertanto sia la quota di invalidità, vecchiaia e superstiti (Ivs), pari al 25%, sia l'aliquota aggiuntiva pari allo 0,72% per la tutela della maternità, paternità, assegni per il nucleo familiare, malattia e degenza ospedaliera e l'aliquota pari allo 0,26% relativa all'Isarco).

Rimborsi entro fine anno. Infine, vale la pena evidenziare che l'eventuale contribuzione già versata, oggetto di esonero, potrà essere richiesta a compensazione o a rimborso con apposita domanda da presentare all'Inps entro il 31 dicembre 2021 in relazione all'importo dell'agevolazione effettivamente spettante all'interessato.

Riduzione contributiva, requisiti in chiaro

Per aver diritto all'esonero contributivo, i potenziali beneficiari devono:

a) aver subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell'anno 2019. Il requisito non si applica ai soggetti iscritti nel corso del 2020 con inizio attività nello stesso anno. Nel caso in cui il soggetto beneficiario dell'esonero svolga l'attività in più studi professionali o in più società, il requisito va verificato sul codice fiscale dello studio o della società nei quali è esercitata in modo prevalente l'attività; mentre, in caso di esercizio di attività individuale e contemporanea partecipazione in studi professionali o società, il requisito è verificato sulla sola attività individuale. L'Inps ha precisato che il possesso dei requisiti, per i soggetti iscritti alle «gestioni artigiani e commercianti» e a quella dei «lavo-

ratore autonomi in agricoltura», è verificato in capo al titolare della posizione aziendale;

b) aver percepito, nel periodo d'imposta 2019, un reddito da lavoro o derivante dall'attività che comporta l'iscrizione alla gestione previdenziale (di quelle beneficiarie dell'esonero) non superiore a 50.000 euro. Il requisito NON si applica ai soggetti che hanno avviato nel corso dell'anno 2020. Per i soggetti iscritti alle gestioni «artigiani e commercianti» e alla «gestione separata», il reddito è individuato nel reddito imponibile dichiarato nel quadro RR, sezione I o II, della dichiarazione dei redditi (Redditi/PF), trasmessa agli uffici finanziari. Per i soggetti iscritti alla «gestione coltivatori diretti, coloni e mezzadri», il reddito è individuato nei redditi risultanti nella dichiarazione dei redditi (Redditi/PF), compresi i redditi da attività con-

nesse alle attività agricole. L'Inps ha precisato che il possesso dei requisiti, per i soggetti iscritti alle «gestioni artigiani e commercianti» e a quella dei «lavoratori autonomi in agricoltura», è verificato in capo al titolare della posizione aziendale;

c) essere in possesso del requisito della regolarità contributiva verificato attraverso il Durc (documento unico di regolarità contributiva). La verifica è effettuata sul codice fiscale del titolare/professionista richiedente. Inoltre, poiché la regolarità contributiva sarà verificata d'ufficio dal 1° novembre, eventuali «sistemazioni» (versamenti di arretrati, etc.) possono avvenire fino al 31 ottobre;

d) non essere titolari di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità. Il requisito è verifica-

to in capo al titolare della posizione aziendale e deve essere mantenuto durante tutto il periodo di riferimento dell'esonero (cioè durante tutto l'anno 2021);

e) non essere titolari di pensione diretta, diversa dall'assegno ordinario di invalidità o da qualsiasi altro emolumento assistenziale (no pensionistico). Il requisito è verificato in capo al titolare della posizione aziendale e deve essere mantenuto durante tutto il periodo di riferimento dell'esonero (cioè durante tutto l'anno 2021). Sono ritenuti incompatibili: assegni straordinari di accompagnamento alla pensione; assegno di esodo; l'indennizzo per cessazione di attività commerciale (c.d. rottamazione licenze); gli assegni vitalizi già erogati dagli enti disciolti Inpas, Istituto Postelegrafonici e Inadel; le rendite facoltative e l'Ape sociale.

Emerge dalla Guida dell'Agenzia delle entrate con le principali indicazioni sulla detrazione

Il bonus facciate ha più appeal

Minori formalità e vincoli in termini di spese e certificazioni

Pagina a cura

DI BRUNO PAGAMICI

Bonus facciate ridotto (90% contro 110%) rispetto al superbonus, ma più abbordabile grazie alle minori formalità legate al riconoscimento della detrazione e con meno vincoli in termini di spese trainanti, attestazioni e certificazioni. L'appeal verso questa soluzione che consente di recuperare una elevata percentuale dei costi sostenuti nel 2020 e 2021 senza un limite massimo di spesa, si accresce anche per il recupero del costo degli interventi che interessano più del 10% dell'intonaco della superficie disperdente complessiva dell'edificio, ovvero del costo dei lavori per il cosiddetto «cappotto». Come peraltro illustrato con dovizia di precisazioni e chiarimenti dalla Guida «Bonus facciate» (luglio 2021) pubblicata dall'Agenzia delle entrate, possono beneficiare del bonus inquilini e proprietari, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, persone fisiche e imprese. Per averne diritto è necessario realizzare interventi di recupero o restauro della facciata esterna di edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali, purché gli immobili si trovino nelle zone A e B indicate nel dm 1444/1968.

Tra i lavori di rinnovamento e consolidamento della facciata rientrano anche gli interventi su balconi, ornamenti e fregi, i lavori sulle grondaie e i pluviali, su parapetti e cornici, nonché le spese correlate: installazione ponteggi, smaltimento materiali, Iva, imposta di bollo, diritti pagati per la richiesta di titoli abitativi edilizi, tassa per l'occupazione del suolo pubblico. Sono inoltre comprese nell'agevolazione le spese per perizie, sopralluoghi, progettazione dei lavori e installazioni di ponteggi. Così come avviene con il superbonus 110%, in alternativa alla fruizione diretta della detrazione, è possibile optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante. È il caso di precisare che le persone fisiche e gli enti non commerciali che hanno iniziato gli interventi, per esempio nel febbraio 2021, con pagamenti effettuati sia nel 2021 che nel 2022, potranno beneficiare del bonus facciate solo con riferimento alle spese sostenute nel 2021.

Il bonus facciate. L'age-

Alcuni chiarimenti

Persone fisiche ed enti non commerciali, per un intervento iniziato a febbraio 2021, con pagamenti effettuati sia nel 2021 che nel 2022, possono beneficiare del bonus facciate solo con riferimento alle spese sostenute nel 2021.

Le imprese devono far riferimento alle spese da imputare al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi e dalla data dei pagamenti

Per gli interventi sulle parti comuni:

- ai fini dell'imputazione al periodo d'imposta rileva la data del bonifico effettuato dal condominio
- non è necessario che tutto il condominio scelga lo sconto in fattura o la cessione del credito: alcuni condomini possono scegliere la detrazione e altri lo sconto in fattura o la cessione del credito

Sono escluse le spese per:

- gli interventi sulle strutture opache orizzontali o inclinate (lastrici solari, tetti) e pavimenti
- la sostituzione di vetrate, infissi, grate, portoni e cancelli
- la riverniciatura degli scuri e delle persiane

volazione fiscale consiste in una detrazione dall'imposta lorda (Irpef o Ires) ed è concessa quando si eseguono interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, anche strumentali, inclusi anche gli interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna. Gli edifici devono trovarsi nelle zone A e B o in quelle a queste assimilabili in base alla normativa regionale e comunale. La detrazione è riconosciuta nella misura del 90% delle spese documentate, sostenute negli anni 2020 e 2021. Nel caso di rinuncia allo sconto in fattura e alla cessione del credito, la detrazione va ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Non sono previsti limiti massimi di spesa, né un limite massimo di detrazione.

I beneficiari. Sono ammessi all'agevolazione:

- le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
- gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
- le società semplici;
- le associazioni tra professionisti;
- i contribuenti che conseguono reddito d'impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali).

La detrazione non spetta a chi possiede solo redditi assoggettati a tassazione separata o a imposta sostitutiva (es. i soggetti «forfetari»), né dai contribuenti che non potrebbero usufruirne in quanto l'imposta lorda è assorbita

da altre detrazioni o da chi rientra nella no-tax area).

Tali contribuenti possono tuttavia optare per la cessione del credito o contributo sotto forma di sconto.

I contribuenti interessati devono:

- possedere l'immobile in qualità di proprietario, nudo proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sull'immobile (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
- detenere l'immobile in base a un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, ed essere in possesso del consenso all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario.

Gli interventi. L'agevolazione riguarda i lavori effettuati sull'intero perimetro esterno visibile dell'edificio, compresi quelli che influiscono anche dal punto di vista termico o interessano oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio.

In tal caso, l'intervento deve interessare l'intonaco per oltre il 10% della superficie lorda complessiva disperdente (pareti verticali, pavimenti, tetti, infissi) confinante con l'esterno. Tali interventi possono essere agevolati anche nel caso del «cappotto». Se parti della facciata sono rivestite in piastrelle o altri materiali, che non rendono possibili interventi influenti dal punto di vista termico, la verifica sul superamento del limite del 10% va fatta eseguendo il rapporto tra la restante su-

perficie della facciata interessata dall'intervento e la superficie totale lorda complessiva della superficie disperdente. Per gli interventi di efficienza energetica si applicano le stesse procedure e gli stessi adempimenti previsti in materia di «ecobonus».

Sconto in fattura e cessione del credito. Chi ha diritto a usufruire del «bonus facciate» può optare per:

A) un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto al fornitore che ha effettuato gli interventi (sconto in fattura); si tratta di un contributo anticipato dal fornitore che ha effettuato l'intervento agevolato pari alla detrazione dall'imposta lorda spettante per gli interventi di recupero o restauro della facciata di edifici esistenti e può arrivare fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto.

Lo sconto in fattura può essere anche di importo inferiore rispetto al valore nominale della detrazione fiscale. Il fornitore, a sua volta, recupera il contributo anticipato come credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, e lo può cedere ad altri soggetti;

B) la cessione del credito, corrispondente alla detrazione spettante, ad altri soggetti (fornitori, persone fisiche anche esercenti attività di lavoro autonomo o d'impresa, società, enti, istituti di credito), che hanno la facoltà di effettuare successive cessioni.

Nel caso di interventi sulle parti comuni degli edifici non è necessario che tutto il condominio scelga lo sconto in

fattura o la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante: alcuni condomini possono scegliere di beneficiare della detrazione e altri dello sconto in fattura o della cessione del credito.

La scelta tra cessione del credito e sconto in fattura deve essere comunicata all'Agenzia delle entrate in via telematica, utilizzando il modello allegato al provvedimento del direttore dell'Agenzia dell'8 agosto 2020, modificato con il provvedimento del direttore dell'Agenzia del 12 ottobre 2020.

La comunicazione deve essere inviata entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione.

La comunicazione della cessione del credito, relativa alle rate di detrazione non fruito, deve essere inviata entro il 16 marzo dell'anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione.

Gli interventi tra il 2021 e il 2022. Le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e gli enti non commerciali, per un intervento iniziato a febbraio 2021, con pagamenti effettuati sia nel 2021 che nel 2022, possono beneficiare del bonus facciate solo con riferimento alle spese sostenute nel 2021.

Le imprese individuali, le società e gli enti commerciali devono far riferimento alle spese da imputare al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e indipendentemente dalla data dei pagamenti.

Per le spese relative a interventi sulle parti comuni degli edifici, rileva, ai fini

dell'imputazione al periodo d'imposta, la data del bonifico effettuato dal condominio, indipendentemente dalla data di versamento della rata condominiale da parte del singolo condomino.

Per esempio, nel caso di bonifico eseguito dal condominio nel 2022, le rate versate dal condominio nel 2021, non danno diritto al «bonus facciate». Invece, nel caso di bonifico effettuato dal condominio nel 2021, le rate versate dal condominio nel 2020, nel 2021 o nel 2022 (prima della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al 2021) danno diritto al bonus.

— Riproduzione vietata —